

RISPARMIO & FAMIGLIA

IL PUNTO

Il redditometro da usare bene, ragionando

di Luigi Guiso

Per un paese avere un sistema affidabile di accertamento del reddito è molto importante. Lo è perché le persone contribuiscano il giusto alla produzione di beni pubblici e perché lo Stato possa trasferire reddito da soggetti con elevata capienza ad altre effettivamente bisognose, riequilibrando in parte quanto la natura e la fortuna squilibra. In Italia l'accertamento del reddito non è dei migliori e le iniziative per migliorarlo vanno sostenute. È con questo spirito che guardo al dibattito redditometro - lo strumento indiziario che l'Agenzia delle Entrate pianifica di usare per verificare se vi è coerenza tra reddito dichiarato e una misura imputata della spesa del contribuente. Prevede un accertamento se la spesa stimata eccede il reddito di più del 20%; nel qual caso invita il contribuente a dare spiegazioni dello scarto (come ha finanziato la spesa in eccesso rispetto al reddito?) e, intanto, ad anticipare al fisco il 30% dell'accertato (la spesa imputata). Mancano molti dettagli per esprimere giudizi definitivi. Ma si possono fin d'ora fare alcune considerazioni. Primo, non è difficile immaginare molti casi in cui la spesa eccede il reddito. Ad esempio, se include l'acquisto di una casa o di un bene durevole, come sembra dal test on line, è quasi certo che nell'anno dell'acquisto la spesa eccede di molto il reddito. Vi saranno quindi molti casi normali che appariranno come "anormali". Nell'indagine della Banca d'Italia di apparenti anomalie se ne possono calcolare circa il 10% tra i lavoratori dipendenti. Secondo, anticipare al fisco il 30% di una stima che in molti casi si rivelerà errata, è ingiusto: il fisco deve pretendere il 100% del dovuto una volta che ha accertato il reddito guadagnato e non deve tassare il reddito presunto. Terzo, il contraddittorio con il contribuente ha senso se esso avviene a poca distanza dalla dichiarazione. Altrimenti si pregiudica la possibilità del contribuente di offrire chiarimenti (e di difendersi) perché le cose si dimenticano e la documentazione si perde. Questo presuppone una Agenzia delle Entrate molto rapida, cosa che oggi non è.


* Axa Professor of Household Finance (Eief)

LA CASSAZIONE SUI FINANZIAMENTI

Il tasso di usura fa da «tetto» anche ai vecchi mutui

Oltre la soglia

Andamento del tasso soglia su base annua calcolato trimestralmente da Banca d'Italia ai sensi della legge sull'usura 108/1996 a confronto con il tasso medio effettivo globale applicato dal sistema finanziario sui mutui a tasso fisso.



La sentenza 602/2013 interviene sui contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/96

Pagina a cura di Gianfranco Ursino

■ Potrebbe essere il *remake* di un film già visto alla fine dello scorso millennio. Anche in questa nuova versione la protagonista principale è una sentenza della Cassazione che pone l'accento sulla possibilità di bollare come usurari anche i finanziamenti già in essere, non solo quelli di nuova emissione. «La sentenza n. 602/2013 dell'11 gennaio scorso - spiega Aldo Angelo Dolmetta, professore ordinario della facoltà di giurisprudenza della Cattolica di Milano - afferma il principio della possibile rilevanza dei tassi soglia, calcolati ogni trimestre da Banca d'Italia, anche in relazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/96 sull'usura».

IL PRECEDENTE

La sentenza della Cassazione 14899/2000 era intervenuta per considerare usurario l'interesse che superasse il tasso-soglia vigente al momento del pagamento di ogni singola rata e non quello in essere alla stipula del contratto. Una decisione che avrebbe portato il sistema bancario a sostenere un esborso enorme e, soprattutto, avrebbe trasformato i mutui a tassi fissi in variabili (ma solo a favore della clientela).

Così, il governo Amato varò subito il cosiddetto decreto «salva ban-

che» 394/2000, convertito con la legge 24/2001, per chiarire che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Un provvedimento che doveva sgombrare ogni dubbio per interpretare in via autentica la legge anti-usura n. 108/96. Restava però da stabilire il destino dei vecchi mutui, alcuni dei quali pagavano tassi anche superiori al 20%. E dopo un accidentato cammino parlamentare, il decreto legge nella sua versione definitiva ha previsto la sostituzione dei tassi dei vecchi mutui, che avrebbero beneficiato di un costo dell'8% nel caso delle famiglie (fino a 150 milioni di vecchie lire) e del 9,96% per le imprese e in tutti gli altri casi. Il tasso di sostituzione fu applicato (anche in seguito a un'ulteriore pronuncia della Corte costituzionale) a decorrere dal 31 dicembre 2000. Un'operazione di sostituzione che, secondo le valutazioni della Banca d'Italia, coinvolse circa 500 mila intestatari, con un costo per il sistema bancario intorno ai 5 mila miliardi di vecchie lire.

LA NUOVA TRAMA

Adesso tutto potrebbe essere rimesso in discussione dalla sentenza della Suprema Corte n° 602/2013. La controversia ha tratto origine da un decreto ingiuntivo richiesto da una Banca per uno sconfinamento di conto corrente di una società rimasto impagato. Ne è seguito un giudizio ordinario che, nei primi due gradi di

giudizio, ha visto soccombenti i debitori. Avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano, i debitori hanno proposto ricorso per cassazione: la Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, ha quindi rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello. E infine è arrivata la sentenza n. 602/2013 che da nuovamente rilevanza all'usura sopravvenuta, affermando che il tasso può diventare usuraio anche nel corso del rapporto. Per esempio il tasso fisso del 10% previsto per un mutuo ventennale stipulato nel 1995 può considerarsi usuraio, visto che nel corso della vita del contratto il tasso soglia di usura è sceso ben al di sotto, con un minimo nel primo trimestre del 2011 al 6,28%. Il tasso può quindi diventare usuraio in relazione all'andamento del mercato e il mutuatario può ritrovarsi nella condizione di dover pagare in corsa molto meno. «Nel caso di specie - spiega Dolmetta - l'usura penale non c'è. La sentenza aggira il disposto della legge 24/2001, anche perché in via generale se il tasso è usuraio, il mutuatario non paga più gli interessi, ma deve restituire a scadenza solo il capitale. In questo caso invece la sentenza riduce il tasso previsto dal contratto al tasso soglia. Mentre l'azzeramento del tasso ha natura sanzionatoria, la riduzione ha effetto equitativo. È proprio qui la differenza», naturalmente si tratta di un'interpretazione di un giudice, non di una legge. Il giudice si esprime rispetto a un caso specifico. Però se è vero che vale per quel caso, dovrebbe valere per gli altri casi dello stesso genere. E in tal caso si rischia di scompaginare i bilanci delle banche.

DOMANDE & RISPOSTE

Che cosa è il tasso di usura?

È il tasso massimo che le banche e le società erogatrici di finanziamenti non possono superare se non vogliono incorrere nelle conseguenze (anche penali) previste per i reati d'usura. La sua introduzione risale alla legge n° 108 del 1996, che a questo proposito stabilisce: «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Come viene determinato il tasso di usura?

Con cadenza trimestrale la Banca d'Italia rende noti i tassi effettivi globali medi (Tegm) per ogni tipologia di finanziamento (mutui, ma anche prestiti personali, leasing, scoperti senza affidamento, carte revolving, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione e così via). I tassi rilevati devono poi essere aumentati di un quarto, più una maggiorazione fissa del 4%, mitigata con un "tetto" di scostamento massimo rispetto alla media di sistema che non può superare l'8 per cento.

Occorre prendere in considerazione anche le altre spese collegate al finanziamento?

A partire dal 2010 la Banca d'Italia ha emanato nuove regole per la rilevazione dei tassi effettivi in modo da includere nel computo oltre al tasso di interesse, anche ogni altro onere a carico del cliente: le polizze assicurative e tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni d'istruttoria veloce (Civ) che si applicano a fronte di sconfinamenti. Tra questi anche i compensi per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria.

SUL SOLE24ORE DEL LUNEDÌ

Riparte il valzer delle commodity

La debolezza del dollaro rilancia l'indice Crb. Tra le commodity crescono le opportunità, dal grano al palladio, dall'oro al rame

© RIPRODUZIONE RISERVATA